REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CON INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI AZIONISTI ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D.LGS. N. 58/1998

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2026

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione **3**
Art. 2 Modalità di intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea **3**
Art. 3 Certificazione attestante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea **4**
Art. 4 Conferimento della delega al Rappresentante Designato **4**
Art. 5 Conferimento di subdelega al Rappresentante Designato **5**
Art. 6 Modalità di esercizio dei diritti assembleari da parte del Socio **6**
Art. 7 Richiesta che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato **6**
Art. 8 Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera su argomenti già all'ordine del giorno **7**
Art. 9 Presentazione di candidature per l'integrazione degli organi sociali **8**
Art. 10 Domande sugli argomenti all'ordine del giorno **10**
Art. 11 Interventi **11**
Art. 12 Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori **11**
Art. 13 Ordine del giorno **12**
Art. 14 Sospensione dei lavori **12**
Art. 15 Votazione **12**
Art. 16 Chiusura dei lavori **12**
Art. 17 Disposizioni finali **13**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento determina condizioni e modalità della partecipazione dei soci all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "**BMPS**", la "**Banca**" o la "**Società**") nelle ipotesi in cui l'organo di amministrazione abbia previsto, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società (di seguito il "**Rappresentante Designato**"), ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente integrato e modificato (di seguito il "**TUF**") e dell'art. 14 comma 3, del vigente Statuto sociale. L'avviso di convocazione dell'Assemblea conterrà ulteriori informazioni di dettaglio che integrano il presente Regolamento.

Art. 2

Modalità di intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. I soggetti aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa *pro-tempore* vigente (di seguito il "**Socio**" o i "**Soci**") possono intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato. Non è consentita ai Soci la partecipazione fisica o mediante sistemi di telecomunicazione (per es. audioconferenza o videoconferenza) ai lavori assembleari.
2. Ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato, al Notaio incaricato, nonché ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo Montepaschi, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente, in relazione agli argomenti da trattare e al regolare svolgimento della stessa, è consentito essere fisicamente presenti all'Assemblea.
3. Non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari, giornalisti.
4. Ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 comma 5 del TUF, i Soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, possono, in ogni caso, chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che quest'ultima si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni dalla medesima mediante integrazione dell'avviso di convocazione.
5. Il Presidente prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà atto, a verbale, della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nel comma 2 del presente articolo. Il relativo elenco viene allegato al verbale di Assemblea.

6. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Art. 3

Certificazione attestante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, i soci cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Banca, ai sensi della normativa *pro-tempore* vigente la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.
2. A tal fine, il Socio deve richiedere all'intermediario presso cui ha depositato le azioni MPS di effettuare l'apposita comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (da esercitarsi tramite il Rappresentante Designato).
3. La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*record date*). Tale data sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine, non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni di BMPS successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea tramite il Rappresentante Designato.
4. Con esclusivo riferimento alla richiesta di comunicazione, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, sarà possibile, per i titolari di azioni depositate presso la Banca, che hanno sottoscritto e attivato il servizio *Digital Banking*, effettuare la richiesta di partecipazione in Assemblea anche tramite tale piattaforma, secondo le modalità e i tempi tecnici indicati per mezzo dello stesso applicativo.

   La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria ai fini della partecipazione in Assemblea; in mancanza della predetta comunicazione, la delega al Rappresentante Designato dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Art. 4

Conferimento della delega al Rappresentante Designato

1. Considerato che il diritto di intervento e di esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, il Socio dovrà a tal fine conferire apposita delega/subdelega al Rappresentante Designato, secondo le modalità e i

termini previsti dalla normativa, anche regolamentare vigente, che di seguito si riassumono e che saranno meglio specificati nell'avviso di convocazione.

2. Il conferimento di delega al Rappresentante Designato è gratuito.

3. La delega al Rappresentante Designato deve contenere anche le istruzioni di voto e pertanto ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto.

4. La delega è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto che sarà reso disponibile – contestualmente alla pubblicazione (nei termini previsti dalla normativa vigente) delle relazioni illustrative per gli Azionisti sugli argomenti all'ordine del giorno – sul sito *internet* istituzionale della Banca, nella sezione dedicata all' Assemblea.

5. Il socio dovrà provvedere a inviare i moduli per il rilascio della delega/subdelega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati, al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità valido e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Tale data sarà indicata puntualmente nell'avviso di convocazione.

6. Nell'avviso di convocazione saranno indicate anche le modalità di invio della delega, che potranno prevedere la scelta tra varie tipologie di trasmissione, quali ad esempio: (i) via *internet* tramite collegamento al sito della Società che ne consente la compilazione guidata; (ii) tramite PEC, se il delegante (sia persona fisica che giuridica) possiede una casella PEC; (iii) tramite posta elettronica.

7. Nel modulo di delega al Rappresentante Designato saranno comunque indicate in maniera dettagliata le istruzioni per l'invio e la compilazione.

8. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità e termini indicati al precedente punto 5 del presente art. 4.

Art. 5

Conferimento di subdelega al Rappresentante Designato

1. Al Rappresentante Designato possono essere conferite, da eventuali delegati, anche subdeleghe, utilizzando l'apposito modulo con istruzioni di voto che sarà reso disponibile – contestualmente alla pubblicazione (nei termini previsti dalla normativa vigente) della relazione illustrativa per gli Azionisti sugli argomenti all'ordine del giorno – sul sito *internet* istituzionale della Banca nella sezione dedicata all'Assemblea, da inviare, una volta debitamente compilato e firmato, al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità valido e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Tale data sarà indicata puntualmente nell'avviso di convocazione.

2. L'avviso di convocazione specificherà anche le modalità di invio della subdelega, che potranno prevedere la scelta tra varie tipologie di trasmissione, quali ad esempio: (i) via *internet* tramite collegamento al sito della Società che ne consente la compilazione guidata; (ii) tramite PEC, se il delegante (sia persona fisica che giuridica) possiede una casella PEC; (iii) tramite posta elettronica.

3. Nel modulo di subdelega al Rappresentante Designato saranno comunque indicate in maniera dettagliata le istruzioni per l'invio e la compilazione.

4. Qualora il rappresentante invii una copia della delega/subdelega, lo stesso dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega/subdelega all'originale e l'identità del delegante/subdelegante.

Art. 6

Modalità di esercizio dei diritti assembleari da parte del Socio

1. Considerato che il Socio può partecipare all'Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e quindi non è presente fisicamente all'evento assembleare, i diritti assembleari possono essere esercitati esclusivamente prima dell'Assemblea, con modalità e termini conformi a quanto previsto al riguardo dalla normativa vigente.

2. Ferme restando le specifiche indicazioni che saranno fornite al riguardo nell'avviso di convocazione, il presente Regolamento disciplina nei successivi articoli condizioni e modalità di esercizio degli ulteriori diritti assembleari da parte del socio di seguito elencati:

   (i) richiesta di svolgimento dell'Assemblea mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato.

   (ii) Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera su argomenti già all'ordine del giorno.

   (iii) Presentazione di candidature per l'integrazione degli organi sociali.

   (iv) Domande sugli argomenti all'ordine del giorno.

   (v) Interventi sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 7

Richiesta che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato

1. Ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 comma 5 del TUF, i Soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo (ovverosia il 5%) del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, possono in ogni caso chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso

di convocazione dell'Assemblea, che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato.

2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è data informazione di tale facoltà.

3. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni dalla richiesta di cui al comma 1 mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

4. Nell'ipotesi in cui, su richiesta dei soci formulata ai sensi dell'art. 125-*bis*. 1, comma 5 del TUF ovvero deliberata dal Consiglio di Amministrazione, l'adunanza assembleare si svolgesse in luogo fisico, la partecipazione alla discussione in assemblea può essere subordinata al possesso azionario da parte di ciascun socio di almeno lo 0,5 per mille del capitale sociale al termine della giornata indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*record date*). Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF. Dell'applicazione di tale soglia viene data evidenza nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 8

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera su argomenti già all'ordine del giorno.

1. Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, solo i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (ovverosia il 2,5%) del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea e/o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda, rispettivamente, gli ulteriori argomenti da essi proposti e/o le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, entro il termine previsto dalla normativa – anche regolamentare – vigente, decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione. Tale termine sarà specificato nell'avviso di convocazione con indicazione della relativa data entro cui deve essere esercitata la facoltà che precede.

2. Ai sensi dell'art. 126-*bis* comma 3 del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate dall'art. 125-*ter* comma 1 del TUF.

3. Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità avente validità corrente (per le persone fisiche) ovvero della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – dovranno essere presentate per iscritto e consegnate o trasmesse alla Banca con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ad esempio tramite consegna presso la sede sociale

oppure invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero da un proprio indirizzo PEC).

4. La titolarità della quota minima di capitale sociale indicata al precedente punto 1 del presente articolo è attestata da intermediario/i abilitato/i in conformità alle proprie scritture contabili. Da tali attestazioni dovrà risultare il possesso di almeno un quarantesimo (ovverosia il 2,5%) del capitale sociale con l'indicazione del diritto esercitabile.

5. I Soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare e/o che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione, rispettivamente, delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione e/o delle ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo e con le modalità per la presentazione della relativa richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, di cui al precedente punto 1 del presente articolo, secondo quanto sarà meglio specificato nell'avviso di convocazione.

6. Dell'integrazione all'ordine del giorno e della presentazione di ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il termine previsto dalla normativa – anche regolamentare – vigente. Tale termine sarà specificato nell'avviso di convocazione con indicazione della relativa data entro la quale sarà data notizia di quanto precede.

7. Entro i medesimi termini e contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione dell'elenco alle materie da trattare e/o dai soggetti presentatori di ulteriori proposte su argomenti già all'ordine del giorno, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Presentazione di candidature per l'integrazione degli organi sociali

1. Qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in ordine all'integrazione del Consiglio Amministrazione o del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti, ferma restando l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione agli Azionisti sul relativo punto all'ordine del giorno, i Soci avranno la facoltà di presentare eventuali ulteriori candidature, nel rispetto dei termini, criteri e modalità che saranno specificati nell'avviso di convocazione e che sono di seguito riassunti in termini generali.

2. Le candidature dovranno essere presentate per iscritto entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, trasmettendole alla Banca – unitamente alla

certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ad esempio da un proprio indirizzo PEC). Il termine per la presentazione delle candidature sarà specificato nell'avviso di convocazione con indicazione della relativa data entro la quale la presentazione deve avvenire.

3. Le candidature – previa verifica della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate sul sito istituzionale *internet* della Banca, nella sezione dedicata all'Assemblea, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

4. Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola candidatura.

5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni indicate non potranno essere votate.

6. Per la scelta dei candidati, si invitano i Soci a tenere conto delle indicazioni contenute nei documenti che, in conformità a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 come successivamente integrata e modificata) e dal Codice di *Corporate Governance* in materia di composizione degli organi collegiali, l'organo sociale interessato (Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale) ha provveduto o provvederà a portare a conoscenza dei Soci secondo quanto previsto dalla normativa – anche regolamentare – vigente, tramite pubblicazione sul sito *internet* istituzionale della Banca nella documentazione assembleare (di seguito gli "**Orientamenti**"). Gli Orientamenti riportano le valutazioni dell'organo sociale interessato in merito alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette Disposizioni, identificate anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché i profili teorici (ivi compresi i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute appropriate, anche alla luce delle caratteristiche settoriali di MPS e considerando altresì i criteri di diversità, anche di genere e le caratteristiche di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuti opportuni a questi fini, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tener conto delle professionalità e dei requisiti richiesti.

7. Ulteriori informazioni sulla procedura di integrazione degli organi sociali saranno pubblicate sul sito *internet* istituzionale della Società, nella sezione dedicata all'Assemblea, ove sarà disponibile anche un *format* della dichiarazione di accettazione della candidatura a componente dell'organo sociale interessato.

8. Unitamente a ciascuna candidatura, entro il termine di presentazione della stessa, dovranno depositarsi i documenti richiesti nell'avviso di convocazione, quali: (i) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto, fornendo ulteriori informazioni sulle esperienze e competenze specifiche maturate così come

auspicato negli Orientamenti; (ii) il *curriculum vitae* (sia in lingua italiana che inglese) riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; in particolare, il candidato dovrà dichiarare di non ricoprire cariche in società concorrenti secondo i criteri indicati nello Statuto; (iii) le informazioni relative all'identità del/i socio/i che presenta la candidatura, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta mediante certificazione attestante la titolarità della stessa; e (iv) la dichiarazione relativa alla disciplina *privacy* (c.d. *privacy statement*), secondo il modello messo a disposizione nel sito *internet* della Banca. I *format* della documentazione richiesta saranno messi a disposizione sul sito istituzionale della Banca, nella documentazione relativa all'Assemblea.

9. Le candidature presentate dai Soci saranno poste in votazione solo nell'ipotesi in cui la proposta contenuta nella Relazione agli Azionisti ex art. 125-*ter* del TUF e che sarà messa in votazione per prima, non sia approvata con la maggioranza richiesta dallo statuto.

Art. 10

Domande sugli argomenti all'ordine del giorno

1. I Soci possono porre domande esclusivamente sulle materie all'ordine del giorno, solo prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il giorno corrispondente alla *record date* indicata nell'avviso di convocazione – trasmettendole, in forma scritta, unitamente all'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, alla Banca con le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione (che potranno prevedere, ad esempio, la trasmissione tramite fax o da un proprio indirizzo PEC). Il termine per l'invio delle domande sarà specificato, come suddetto, nell'avviso di convocazione con indicazione della relativa data entro cui tale invio deve essere effettuato.

2. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, entro i termini previsti dalla normativa vigente ovverosia entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine sarà in ogni caso specificamente indicato nell'avviso di convocazione in conformità alla normativa *pro-tempore* applicabile.

3. Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea, mediante pubblicazione delle risposte, unitamente al testo delle domande, sul sito *internet* istituzionale nella sezione dedicata alle Assemblee. Il termine per la pubblicazione delle risposte alle domande sarà specificato nell'avviso di convocazione con indicazione della relativa data ultima.

4. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicate e specificate nell'avviso di convocazione.

Art. 11

Interventi

1. Con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione di domande prima dell'Assemblea, i Soci possono far pervenire alla Banca interventi scritti sugli argomenti all'ordine del giorno. Gli interventi, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno, saranno pubblicati sul sito *internet* istituzionale nella sezione dedicata alle Assemblee, entro lo stesso termine per la pubblicazione delle risposte alle domande che sarà specificato nell'avviso di convocazione con l'indicazione della relativa data entro cui la pubblicazione deve essere effettuata.
2. La Banca si riserva di omettere frasi o contenuti offensivi nei confronti di persone fisiche o giuridiche.

Art. 12

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce a norma di Statuto.
2. Oltre alle prerogative riconosciute dalla legge e dallo Statuto al Presidente, compete allo stesso assicurare il corretto svolgimento dei lavori Assembleari, in ogni loro fase.
3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio richiesto dal Presidente. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio, unicamente ai fini di facilitare la predisposizione del verbale. Una volta eseguita la verbalizzazione, si procederà alla distruzione della registrazione stessa.
4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di dare lettura degli argomenti all'ordine del giorno e delle proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea e di effettuare comunicazioni.
5. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
6. Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea tramite delega o subdelega al Rappresentante Designato indicando altresì la quota di capitale complessiva rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori Assembleari.
7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea in sede straordinaria, il Presidente ne dà comunicazione e dichiara chiusa la riunione assembleare.

Art. 13

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. 12 del presente Regolamento, dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno e delle proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno, il Presidente si astiene dalla lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF inerenti al/ai punto/i all'ordine del giorno, messe a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 14

Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori motivando la decisione e indicando la durata della sospensione.

Art. 15

Votazione

1. Le azioni per le quali è stata conferita la delega al Rappresentante Designato, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
2. Il Rappresentante Designato procede alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunica l'esito delle votazioni precisando se siano stati dal medesimo espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
3. Il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

Art. 16

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto dalla legge o nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari.

2. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre 2026 con delibera approvata dalla maggioranza degli amministratori indipendenti; il Regolamento è pubblicato sul sito *internet* della Banca e sarà richiamato nell'avviso di convocazione delle Assemblee della Banca in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.

3. Ogni modificazione al testo dello stesso dovrà avvenire mediante deliberazione del medesimo Consiglio di Amministrazione sulla base dei *quorum* costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

4. Nell'ipotesi di modifiche normative intervenute successivamente all'approvazione del presente Regolamento, lo stesso dovrà essere interpretato e applicato nel rispetto delle stesse e le norme di legge o regolamentari prevarranno sul medesimo dal momento della loro efficacia fintantoché esso Regolamento non sia alle stesse adeguato.